IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI

Il Giudice di Pace dott.ssa Paola Baragliu ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa iscritta al 3004 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili per l'anno **2023**, promossa da:

x

RICORRENTE

contro

R.T.I. I.C.A. Spa – ABACO Spa composto dalla Società Imposte Comunali e Affini (I.C.A.) Spa (già Srl)- PIVA e CF 01062951007- con sede in Roma, in Via di Novella n 22, in persona del Presidente e Legale Rappresentante Sig [illegible], la quale partecipa alla presente vertenza in proprio e nella veste di capogruppo e mandataria del raggruppamento di imprese, nonchè dalla Società ABACO Spa (C.F. 02391510266) in persona del Legale Rappresentante Sig. [illegible] con sede in Padova, nella Via F.lli Cervi n 6, elettivamente domiciliata in Cagliari nella Vxxxx, presso lo Studio Legale dell'Avv. Piergiacomo Serra (C.F. SRRPGC74E09B745Z – PEC: avvpiergiacomoserra@pec.it) e dell'Avv. Stefano Laconi (CF LCNSFN75M19B354Y – PEC: avvstefanolaconi@pec.it), da costoro rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura speciale resa ex art. 83 c.p.c. (Doc.A), d'ora in poi denominata anche solo "Concessionaria",

RESISTENTE

e

COMUNE DI CAGLIARI (CF 00147990923), in persona del Sig. Sindaco pro tempore, con sede in Cagliari nella Via Roma n 145;

Firmato Da: PAOLA BARAGLIU Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1535a8c844d5b5e

RESISTENTE-CONTUMACE

Parte ricorrente: Previa sospensione dell'esecutività ed efficacia dell'atto impugnato, in via preliminare, accertare e dichiarare la inefficacia dell'Avviso di Accertamento Esecutivo n. 14903167 relativo a verbale n. 299 del 07/03/2023 e notificato a parte ricorrente in data 12/06/2023 per il tramite di ICA SRL perché generico, illegittimo e privo di elementi essenziali, nonché per difetto di legittimazione passiva dell'opponente. In via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'Avviso di Accertamento Esecutivo n. 14903167 relativo a verbale n. 299 del 07/03/2023 e notificato a parte ricorrente in data 12/06/2023 per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto, con ogni conseguente pronuncia di legge; In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente ricorso, condannarsi il ricorrente al pagamento della sanzione amministrativa in forma ridotta. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.

Parte resistente: Voglia l'Illustrissimo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, IN VIA PRINCIPALE: accertata, per le motivazioni e i titoli di cui alla superiore espositiva nonché per le ragioni che emergeranno in corso di causa, la legittimità dell'operato della Concessionaria convenuta, rigettare la proposta impugnazione e confermare l'Accertamento Esecutivo da violazione n 14903167 (part. n 29) del 12/06/2023 per il recupero del Canone Pubblicità e occupazione del suolo (avvenuta nella xxxxxxxxxxx) nel periodo a far data dal 06/02/2023 al 7/03/2023 (30gg), per la somma complessiva di euro 3.102,92 o di quella maggiore di euro 4.947,69, con conseguente condanna della società xxxxxxx srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del surriportato complessivo importo oltre agli interessi di legge dal dì della notifica all'effettivo pagamento. IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere annullato l'atto odiernamente gravato, Voglia il Giudicante adito: - accertare, per le motivazioni e i titoli di cui alla superiore espositiva nonché per le ragioni che emergeranno in corso di causa, che la società Ricorrente ha esposto abusivamente mediante Camion Vela nella xxxx i messaggi pubblicitari di cui alla superiore narrativa a far data dal 06/02/2023 al 07/03/2022 (30 gg). per l'effetto, accertare l'insorgenza in capo alla Concessionaria del credito complessivo pari ad euro 3.102,92, dovuto a titolo di Canone, di indennità, di sanzioni, interessi e spese, come da Regolamento COSAP, o di quella somma minore che verrà accertata in corso di causa; per l'ulteriore effetto, condannare la società Ventunoundici srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della convenuta Concessionaria, della somma complessiva pari ad euro 3.102,92, dovuto a titolo di Canone, di indennità, di sanzioni, interessi e spese, come da Regolamento COSAP, o di quella minore somma che verrà accertata in corso di causa, il tutto comunque entro la competenza del Giudice adito. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.

FATTO

Firmato Da: PAOLA BARAGLIU Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1535a8c844d5b5e

Con ricorso ex art. 32 D.Lgs. 150/11 la V[illegible] srl in persona del rappresentante legale e amministratore unico evocava in giudizio il Comune di Cagliari, in persona del sindaco in carica e la R.T.I. I.C.A. Spa – ABACO Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentire accogliere le conclusioni come riportate in epigrafe.

La ricorrente proponeva opposizione avverso atto di accertamento esecutivo n. 14903167, notificato in data 12.06.23, per la violazione delle norme del vigente Regolamento Canone Unico Patrimoniale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 19/04/2021, con irrogazione delle sanzioni e contestuale intimazione di pagamento n. 578 del 16/05/2023, riferito a verbale n. 299 del 07/03/2023, inerente al credito a titolo di CUP Pubblicità e per l'occupazione di suolo pubblico temporanea mediante Camion Vela ritraente la dicitura "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

,[illegible]a vvvvv VI in Cagliari per il periodo dal 06/02/2023 al 07/03/2023, per la somma di euro 1.639,80 a titolo di Canoni, euro 819,90 a titolo di Indennità, euro 614,93 a titolo di Sanzione, euro 28,29 per interessi, così per complessivi euro 3.102,92 se pagata entro i termini di 60gg dalla notifica ovvero euro 4.947,69 se pagata oltre i detti termini.

A fondamento del ricorso la società eccepiva: 1) preliminarmente la nullità dell'atto opposto mancante degli elementi essenziali perché viziato da genericità estrema e da una incompletezza dei dati che non permettevano di individuare il fatto contestato nelle circostanze di tempo e di luogo, per l'errata indicazione dei dati identificativi del veicolo pubblicitario oggetto di accertamento oltre che per mancata esatta indicazione degli articoli di legge violati e direttamente connessi alla fattispecie in esame del Regolamento violato, con conseguente lesione del diritto di difesa del ricorrente; 2) la propria carenza di legittimazione passiva poiché il camion vela targato [illegible] non risultava essere non di proprietà della srl ma di una terza persona, signora xxxxxxxxxxxxxxxxxx, a far data dal 18/06/2021,

e che trattasi di veicolo per privato trasporto di persone. Nel merito sosteneva che l'amministrazione non avesse assolto al proprio onere non avendo dato prova della durata

Firmato Da: PAOLA BARAGLIU Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1535a8c844d5b5e

della sosta del veicolo oggetto di accertamento e del fatto che lo stesso era rimasto in sosta dal giorno 06/02/2023 al 07/03/2023.

- Si costituiva tempestivamente in giudio la R.T.I. I.C.A. Spa – ABACO Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, con comparsa di costituzione e risposta con la quale, contestando le avverse deduzioni, allegazioni e conclusioni, sosteneva la correttezza del proprio operato e concludeva come riportato in epigrafe.

- Rimaneva contumace il Comune di Cagliari.

- La causa istruita con prova per testi e documentale, veniva tenuta in decisione all'udienza del 27.09.2024 sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.

MOTIVI

L'opposizione non è fondata e non deve essere accolta.

- In via preliminare, si conferma l'ordinanza del 05.07.23 nella parte in cui sono stati concessi i termini di cui al 4° comma dell'art. 281 duodecies cpc, secondo quanto richiesto dalla parte ricorrente, al fine di consentire alla stessa di esercitare il proprio diritto al contraddittorio sulle consistenti allegazioni e produzioni documentali effettuate dal resistente al momento della costituzione in giudizio. La norma consente al giudice la concessione dei termini quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte per il deposito di note nelle quali è possibile precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.

- Venendo al merito, occorre dire che l'Amministrazione Comunale di Cagliari, con deliberazione del Consiglio Comunale con atto n.59/2021, ha adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con decorrenza dal 1.01.2021, il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e sulle pubbliche affissioni e del canone mercatale, che disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche

Firmato Da: PAOLA BARAGLIU Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1535a8c844d5b5e

in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni. Tale regolamento sostituisce le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni.

Il CUP all'art. 3 identifica ciò che deve intendersi per occupazione del suolo pubblico, per cui è dovuto un canone, presupposto del quale è l'occupazione, di qualsiasi natura effettuata, permanente o temporanea, anche senza titolo, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. Il successivo art. 4 individua i soggetti tenuti al pagamento del canone, indicandoli nel titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione, nonché in coloro che, senza legittimo titolo, effettuano l'occupazione di suolo in proporzione alla superficie effettivamente occupata, nonché da coloro che effettuano la diffusione dei messaggi pubblicitari o di pubbliche affissioni. L'art. 6, in particolare, stabilisce che cosa deve intendersi per occupazione abusiva mentre l'art. 29 determina le sanzioni e la commisurazione al canone.

Per quanto riguarda l'esposizione pubblicitaria, in particolare, il Cup, al Capo III, disciplina la tipologia degli impianti pubblicitari, i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, stabilendo i criteri per l'applicazione delle sanzioni e della loro commisurazione al canone, in relazione alle occupazioni permanenti o temporanee, individuando il soggetto tenuto al suo pagamento. L'art. 46, specificamente, disciplina la pubblicità effettuata con veicoli in genere, compresi i c.d. camion vela.

- Oggetto della presente vertenza è un accertamento esecutivo da violazione canone unico giornaliero n. ID 14903167, notificato in data 12.06.23, relativo al verbale di accertamento n. 0299 redatto ai sensi dell'art. 1 comma 179 L. n. 296/06 dall'accertatore [redacted] in data 07.03.23 alle ore 10.20 nella piazza dei xxxxxxxx in Cagliari che stabiliva la sanzione pecuniaria, riferentesi all'indennità di abusiva occupazione di suolo comunale senza la necessaria autorizzazione/concessione, da parte della società [redacted], con sede in

di n. 1 camion vela bifacciale per 36 mq con maggiore esposizione pubblica suolo

Firmato Da: PAOLA BARAGLIU Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1535a8c844d5b5e

pubblico per 15 mq, con scritta “Irripetibile fuori tutto poltrone relax [redacted], corredato di n. 4 fotografie indicanti data e ora, ritraenti il camion vela suddetto.

In un giudizio così strutturato, è consolidato in sede giurisprudenziale il principio per cui l'opponente è attore soltanto in senso formale, mentre l'amministrazione convenuta assume la veste di attrice in senso sostanziale, con le derivanti ricadute sul riparto degli oneri probatori: sulla P.A. - e per essa sul concessionario - grava la prova dei fatti costituitivi della propria pretesa, sull'opponente la dimostrazione della loro inefficacia o dell'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione (Cass. n. 9381/2021; n. 23346/2022; n. 10629/2024). Deve ritenersi, dunque, che, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto gravi su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.

La disciplina espressamente prevista, richiamata anche nel regolamento citato - in adesione ai principi espressi dalla L. 160/2019 all’art. 1, comma 792 che ha introdotto l’istituto dell’avviso di accertamento esecutivo quale modalità di riscossione coattiva dei tributi locali - prevede la necessaria contestazione della violazione, con apposito processo verbale, con applicazione delle indennità e delle sanzioni di cui all'art. 29, comma 4, (art. 6 reg. citato) effettuata anche dai dipendenti dei soggetti affidatari delle attività di accertamento e riscossione, di contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate, verbale che costituisce idoneo fondamento dell’accertamento.

Il predetto verbale conteneva, infatti, l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di accertamento, le generalità e la qualifica del verbalizzante, la identificazione del trasgressore, la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, l'indicazione delle norme che si ritenevano violate, l'identificazione dell'ente o dell'organo dal quale il trasgressore aveva facoltà di essere sentito o al quale poter presentare scritti difensivi documentati, sottoscritto dall’agente accertatore, la misurazioni dello spazio asseritamente occupato, la necessaria individuazione dello stesso soggetto cui imputare detta occupazione e della riconducibilità dell’appartenenza, installazione ed utilizzo dei manufatti in questione alla società attrice.

Firmato Da: PAOLA BARAGLIU Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1535a8c844d5b5e

L'accertamento di tali fondamentali dati ed elementi in fatto, che documentano l'illecito constatato, può trarsi dai rilievi fotografici allegati che costituiscono parte integrante del verbale riportanti i rilievi con data e ora della rilevazione, richiamati nell'atto di accertamento opposto e confermati in giudizio dall'accertatore sentito quale teste. La documentazione fotografica, in particolare rappresenta lo stato di fatto della violazione che ritrae il camion vela al momento dell'elevazione della sanzione amministrativa e contribuisce a dare certezza all'accertamento. Irrilevante risulta la circostanza per la quale le riproduzioni fotografiche siano state effettuate dall'agente in un'unica occasione, atteso che tale circostanza non contraddice la permanenza sul posto del veicolo per più giorni. Peraltro, ove nei giorni precedenti l'accertamento il mezzo fosse stato spostato, parte ricorrente avrebbe avuto modo di fornire prova di tale circostanza. Sul punto si richiamano gli artt. 5, 6 e 29 del Regolamento CUP, che ai fini dell'applicazione delle sanzioni e della loro commisurazione al canone, distinguono tra occupazioni permanenti e temporanee e, per queste ultime, introducono una presunzione legale di instaurazione dell'occupazione abusiva dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento; facendo salva la prova, da parte dell'ingiunto, che l'occupazione si sia protratta per un tempo più limitato, prova che nel corso del presente giudizio non è stata offerta.

I testi sentiti, infatti, dichiaravano di essere dipendenti della [redacted] – proprietaria del camion vela oggetto di accertamento – e di avere una routine nell'orario di lavoro (tra le 09.00 e le 18.00 circa) durante il quale effettuavano un continuo spostamento in seno a un itinerario prefissato, con soste limitate a un massimo di mezz'ora. Tali affermazioni, tuttavia, non sono state corroborate con dei riscontri oggettivi, atti a scardinare l'accertamento della violazione. Nessuna delle fotografie (seppure prive di orario, come dichiarato dagli stessi testi) che i conducenti i camion inviavano a fine giornata al datore di lavoro quale prova del rispetto del percorso prestabilito, veniva prodotto in atti.

In relazione alla prova testimoniale espletata nel corso del giudizio, risulta fondata l'eccezione tempestivamente formulata dalla parte resistente e ribadita in sede di note illustrative (Cass. sez. un. n. 9456/2023), in capo al [redacted] lichiaratosi legale rappresentante della [redacted], proprietaria del veicolo g. [redacted] (camion vela), come da visura in atti,

Firmato Da: PAOLA BARAGLIU Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1535a8c844d5b5e

dal verbale di accertamento e dalle fotografie ad esso allegate; il sentito in qualità di teste, in quanto obbligato in solido con la parte ricorrente, risulta avere interesse in causa: risulta incapace a deporre (art. 246 cpc) in quanto titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolge nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 cpc, tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza. (Cass. n. 167/18).

- Tali circostanze contribuiscono, altresì, al rigetto dell'eccezione formulata dalla parte ricorrente, relativa alla propria carenza di legittimazione passiva (Cass. n. 2951/16), per cui il veicolo tg. (come da visura in atti) indicato nell'atto opposto, risulta essere di proprietà della signora

L'errata indicazione nell'atto di accertamento della targa relativa al camion vela (circostanza che ha ingenerato la confusa indicazione del reale proprietario del veicolo oggetto di accertamento, [illegible]K (relativo a una vettura), al posto della corretta co carrozzeria speciale attrezzato per mostra pubblicitaria), come si evince dal verbale di accertamento e dalle fotografie allegate allo stesso, non ne inficia la veridicità e la legittimità posto che, tutti gli altri elementi emersi dall'istruttoria consentono di accertare oggettivamente la circostanza.

Nel caso di specie, la rilevazione della targa del camion non è stata frutto di una percezione sensoriale che ha implicato un apprezzamento o una valutazione da parte dell'accertatore ma è il risultato di un riscontro oggettivo dato dalle 4 fotografie già citate ritraenti il veicolo, dal quale si può facilmente rilevare il numero esatto della targa; ne deriva che il predetto errore non può assumere rilievo al fine di escludere la certezza del fatto relativo alla violazione, considerato che, il ricorrente non ha dedotto motivi che rendano verosimile un errore relativo al veicolo, smentendo – per quanto riguarda tale circostanza – la verità presunta del verbale.

Risulta, dunque, correttamente individuato nella società titolare della presente nel messaggio pubblicitario, il soggetto passivo della violazione e della correlata obbligazione pecuniaria che ne è derivata.

Firmato Da: PAOLA BARAGLIU Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1535a8c844d5b5e

Allo stesso modo è stato individuato l'obbligato in solido nella società proprietaria del camion, ex artt. 4 e 32 Cup, risultato indicato nella parte posteriore del camion vela che ne reca il marchio. Si deve, infatti, precisare che, in caso di pubblicità abusiva, la soggettività passiva deve essere individuata in capo al soggetto pubblicizzato, poiché in tale ipotesi il comma 823 prevede esplicitamente che il canone è dovuto dal soggetto che effettua "la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva".

- Da rigettare, altresì, l'eccepita carenza di motivazione in capo all'atto opposto.

Ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241 l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria (Consiglio di Stato sez. VI, 20/12/2021, n.8449); però il difetto di motivazione sussiste solo quando non sia possibile ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dall'Autorità emanante e siano incomprensibili le ragioni sottese alla determinazione assunta; né l'obbligo per l'Autorità di motivare il provvedimento può ritenersi violato qualora, anche a prescindere dal tenore letterale dell'atto finale, i documenti dell'istruttoria hanno una propria autosufficienza e, in quanto richiamati per relationem**,** offrono comunque elementi sufficienti e univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni e l'iter motivazionale posti a sostegno della determinazione assunta, atteso che il rispetto dell'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo va valutato in coerenza con la funzione che esso riveste, consistente nell'imporre all'amministrazione di esternare il percorso logico-giuridico seguito nell'emanazione dell'atto finale e rendere così possibile il controllo esterno circa il corretto esercizio della discrezionalità amministrativa. **(**Consiglio di Stato n. 2011/15).

L'opposto atto risulta, pertanto, esaustivamente formato e completo di tutti gli elementi costitutivi in guisa da consentire agevolmente al contribuente, usando l'ordinaria diligenza, di comprendere sia il titolo e l'origine del richiesto pagamento.

Nessuna lesione al diritto di difesa si concretava in capo al ricorrente che ha potuto contestare con il presente ricorso tutte le doglianze del caso, dal momento che l'articolata argomentazione su cui si basa l'opposizione ed i precisi temi dibattuti mostrano in modo inequivoco la piena contezza delle ragioni su cui risulta fondato l''accertamento esecutivo.

Firmato Da: PAOLA BARAGLIU Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1535a8c844d5b5e

- Quanto alla sussistenza delle infrazioni contestate, parte ricorrente eccepisce il fatto che la pubblicità su strade effettuata per il tramite dei c.d. “camion-vela” sia soggetta ad autorizzazione, se la sosta è prolungata per un periodo di tempo superiore alle 48 ore (citando, tra l’altro, il parere reso dal Ministero dei Trasporti Terrestri del 18.2.2008, prot. n. 16076).

Il riferimento al periodo di tempo delle 48 ore non si ritiene si possa attagliare al caso di specie. Premesso che il “parere” reso dal Direttore della Motorizzazione (n. 16076 del 2008, dove di dice che 48 ore è il tempo minimo perché si possa parlare di sosta fissa, per le finalità di cui all’art. 23 cds che non specifica in quali casi la sosta di un veicolo portante pubblicità si assimila a postazione fissa), non riveste carattere vincolante (Cass. sez un. n.23031/07; Corte Costituz n.255/07) e fa riferimento ad una fattispecie diversa dalla presente. L’art. 23 cds non indica un tempo di durata minimo della sosta oltre il quale il mezzo mobile è da considerarsi impianto fisso e al quale, dunque subordinare l’irrogazione della sanzione. Né risulta possibile riferirsi all’art. 6, comma 4, lettera F, cds che riguarda ipotesi da ricondurre, esclusivamente, all'esigenza di garantire il corretto esercizio dell'azione amministrativa, consentendo all'utente della strada di non dover subire, immotivatamente, l'agire amministrativo; trattandosi di casi in cui l’amministrazione, ad esempio, dispone un temporaneo divieto di sosta su un certo tratto di strada, apponendo i segnali di divieto di sosta almeno 48 ore prima di quando il divieto entra in vigore. Ne deriva che il requisito della sosta fissa di cui all’art. 23 cds, in mancanza di indicazione normativa, va valutato caso per caso posto che può essere soddisfatto anche con il decorso di una sola giornata o persino di alcune ore. (Trib. Firenze n. 4312/16)

In merito è possibile citare, altresì, la sentenza n. 1750/2018, del 26.06.2018, Sez. 11 Commissione Tributaria Regionale per l’Emilia-Romagna, la quale stabilisce che: sono assoggettati ad imposta sulle pubblicità i cd. “camion-vela”, vale a dire quei mezzi di trasporto che altra funzione non hanno che riportare un’ampia insegna pubblicitaria sulla loro struttura, appositamente modificata, e senza utilità altra. A nulla rileva il fatto che i mezzi in questione non sostino in uno stesso luogo per oltre 48 ore, posto che siffatta limitazione temporale non è prevista a fini tributari, quanto per ragioni di sicurezza e di autorizzazione alla sosta dettate dal codice della strada.

Firmato Da: PAOLA BARAGLIU Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1535a8c844d5b5e

La normativa del Canone Unico Giornaliero (CUG o CUP), come detto, ha sostituito la precedente imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni. Il regolamento CUP, infatti, stabilisce che i camion vela, quando diventano statici, devono occultare la superficie pubblicitaria o altrimenti seguire la procedura autorizzativa per gli impianti fissi.

La pubblicità è consentita solo nel rispetto del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada. Qualsiasi esposizione pubblicitaria per conto terzi e a titolo oneroso su veicoli richiede autorizzazione preventiva dall'amministrazione comunale, altrimenti è considerata abusiva. La presunzione di abusività è stabilita per un periodo di trenta giorni antecedente all'accertamento della violazione.

La giurisprudenza ha confermato che la pubblicità visiva su veicoli deve rispettare le norme indicate per evitare sanzioni. I camion vela devono essere utilizzati in movimento per essere esenti da autorizzazione; in caso di sosta, necessitano di un permesso come qualsiasi altro impianto pubblicitario.

Nel caso specifico, il camion vela di proprietà di terzi e utilizzato per pubblicità a titolo oneroso, senza rispettare i requisiti di proprietà del mezzo e gratuità del servizio, è stato considerato abusivo.

In conclusione, la doglianza della ricorrente non ha fondamento, posto che non ha dato prova della sosta per meno di 48 ore; inoltre, il camion vela, non avendo dimostrato la gratuità del servizio pubblicitario e non essendo di proprietà del ricorrente, è in violazione della normativa. Pertanto, l'esposizione pubblicitaria deve essere trattata come un cartellone pubblicitario fisso, che richiede autorizzazione dall'ente proprietario della strada.

Ne deriva il rigetto del ricorso e la sua conferma anche in merito alla sanzione pecuniaria con lo stesso comminata, nei limiti della somma di € 3.102,92, valutati gli elementi del fatto concreto. (Cass. n. 4844/21)

- Le spese di lite, nei rapporti tra la [illegible] srl e la R.T.I. I.C.A. Spa – ABACO Spa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'attività svolta, del valore della causa e dei criteri di cui al D.M. n.55/2014 e succ mod, (valori

Firmato Da: PAOLA BARAGLIU Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1535a8c844d5b5e

minimo/medi-scaglione fino a € 5.200,00); nulla sulle spese nei rapporti tra la ricorrente e il Comune di Cagliari.

P.Q.M

Il giudice di pace definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma l'accertamento esecutivo n. ID 14903167, notificato in data 12.06.23, emesso dalla R.T.I. I.C.A. Spa – ABACO Spa, nei limiti della somma di € 3.102,92;

- condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della R.T.I. I.C.A. Spa – ABACO Spa, che si liquidano in € 850,00, per compensi professionali oltre spese vive documentate, spese generali e accessori di legge in quanto dovuti. Nulla sulle spese nei rapporti tra la ricorrente e il Comune di Cagliari.

Cagliari, 15.09.2025

Il giudice di pace
P. Baragliu

Firmato Da: PAOLA BARAGLIU Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1535a8c8444d5b5e